MEDICINA INTEGRATA

**PAESE :**Italia
**PAGINE :**26;27
**SUPERFICIE :**95 %
**PERIODICITÀ :**Bimestrale□□

**AUTORE :**N.D.

► **1 settembre 2021**

Gabriele Chiarini,
Avvocato esperto di Diritto Sanitario

# Obbligo vaccinale per i medici

A fine giugno erano circa 45mila gli operatori sanitari (su 1,9 milioni) non vaccinati, pari al 2,36% dei sanitari. Di questi, i medici sarebbero 200-300, lo 0,2%, secondo quanto dichiarato dal Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli. L'obbligo vaccinale è entrato in vigore per chi esercita le professioni sanitarie e per gli operatori del comparto sanitario con la legge n. 76 del 28 Maggio 2021. Obbligo e relativi riflessi sullo

svolgimento del rapporto di lavoro sono previsti solamente in via temporanea, non oltre il 31 Dicembre 2021. Il provvedimento si rivolge a tutte le professioni sanitarie, che, secondo il nostro ordinamento, sono trenta, cui vanno aggiunti tutti gli operatori di interesse sanitario, come gli Oss o gli assistenti di studio odontoiatrico, per esempio. Questi soggetti, se lavorano in una struttura sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale, pubblica o privata, farmacie, parafarmacie o studio professionale, sono destinatari dell'obbligo vaccinale. «Dopo un sistema di avvertimenti,

Tutti i diritti riservati

MEDICINA INTEGRATA

**PAESE :**Italia
**PAGINE :**26;27
**SUPERFICIE :**95 %
**PERIODICITÀ :**Bimestrale□□

**AUTORE :**N.D.

► **1 settembre 2021**

avvisi e interazione tra ordini professionali, aziende sanitarie e datori di lavoro - spiega Gabriele Chiarini, Avvocato esperto di Diritto Sanitario - all'operatore sanitario che non si sottopone al vaccino, scaduto l'ultimo invito, viene sospeso il diritto di erogare prestazioni

sanitarie, correlate alla propria funzione, che comportino un contatto con l'utenza. Poi il datore di lavoro deve preferibilmente destinare il soggetto a una mansione che non comporti interazione. Se questo non è possibile, va sospeso dall'attività lavorativa, con esclusione del diritto alla retribuzione. Conseguenze non *sine die*, ma entro il completamento del piano vaccinale, e comunque non oltre il 31 Dicembre 2021. Rimane decisamente inopportuno, se non illegittimo, il licenziamento. La normativa prevede che laddove ci sia uno stato accertato di pericolo per la salute che impedisce la vaccinazione, questo deve essere certificato dal medico di medicina generale, magari con il supporto di uno specialista. Il primo scrive, pertanto, che c'è incompatibilità con la vaccinazione e servono accertamenti da fare in un certo periodo di tempo, ma è lui che si assume la responsabilità. In questo caso, l'operatore sanitario viene esentato dall'obbligo di vaccinazione per tutto il periodo in cui perdura lo stato. Questo è il rimedio che il soggetto può utilizzare ed entro 5 giorni dopo l'invito alla vaccinazione deve presentare la documentazione». Va ricordato che l'Italia è stato il primo e unico Stato europeo finora ad avere introdotto un obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Anche la Gran Bretagna,

Tutti i diritti riservati

MEDICINA INTEGRATA

**PAESE :**Italia
**PAGINE :**26;27
**SUPERFICIE :**95 %
**PERIODICITÀ :**Bimestrale□□

**AUTORE :**N.D.

► **1 settembre 2021**

tuttavia, renderà obbligatoria la vaccinazione contro Covid per il personale delle case di cura da ottobre e probabilmente poi anche per il personale del Sistema sanitario, così come si intende fare in Irlanda in caso di rischio particolarmente elevato dell'epidemia. «Dal punto di vista formale la norma è legittima - prosegue Chiarini - L'articolo 32 della Costituzione dice che nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge, e qui la legge c'è. L'obbligo è un po' sui *generis*, quasi sfuma in un onere. Non vedo ipotesi di contrasto perché in materia di salute legiferano gli Stati: l'Ue può solo coordinare le politiche di salute. L'aspetto di rilievo è la salute individuale e collettiva. Credo che il legislatore nazionale sia intervenuto in un ambito in cui aveva piena competenza. È anche vero che organizzazioni sovranazionali, come il Consiglio d'Europa, avevano sconsigliato l'obbligatorietà di queste vaccinazioni ai sanitari». Sarebbero, però, già circa 3mila gli operatori sanitari, assistiti dall'Avvocato costituzionalista Daniele Granara, che hanno presentato ricorso ai tribunali amministrativi di diverse città contro l'obbligo vaccinale. Secondo il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, si tratterebbe però di un «requisito» per esercitare la professione e non di un «obbligo», pertanto i provvedimenti sospensivi eventualmente assunti della Asl non verrebbero interrotti in attesa del giudizio. «Si tratta di una legge e l'unico vaglio di legittimità spetta alla Corte Costituzionale - precisa Chiarini - Questa viene adita solo in via incidentale, cioè all'interno di un altro giudizio, ordinario o amministrativo».
Una via d'uscita però potrebbe essere un'altra. «In realtà - fa notare l'Avvocato Mauro Sandri - nel contesto dell'approvazione del Parlamento europeo del regolamento sul Green Pass Covid viene inserito l'addendum 36, che recepisce una doppia raccomandazione espressa dal Consiglio d'Europa: non obbligo vaccinale e assenza di discriminazione. A mio parere diventa diritto dell'Unione. Il giudice interno non deve sollevare l'eccezione di incostituzionalità ma disattendere de plano la norma italiana perché in contrasto con quella europea. Il provvedimento dell'Asl potrà dunque essere impugnato davanti al giudice del lavoro».

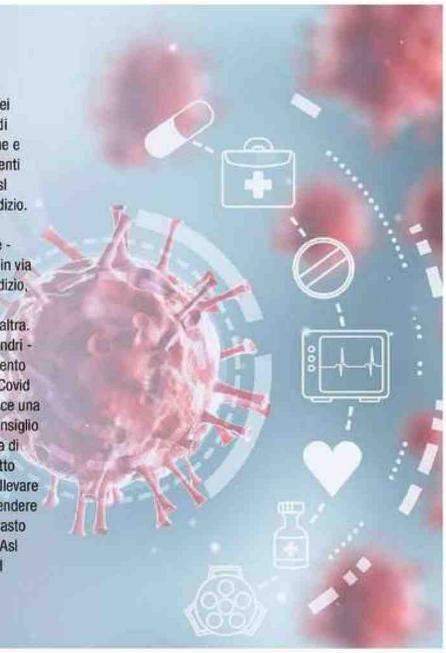

Tutti i diritti riservati